



COMUNE DI
CASCIANA TERME LARI
PROVINCIA DI PISA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 38 del 30/09/2020

**OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2020 AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019 E DEL
COMMA 677 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013 N. 147 -
APPROVAZIONE**

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di Settembre alle ore 18:35, nella Sala consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Mirko Terreni il Consiglio Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna Vestri.

Intervengono i Signori:

Cognome e nome	Qualifica	Presenti
TERRENI MIRKO	Sindaco	SI
CARTACCI MATTEO	Consigliere	SI
CITI MATTIA	Consigliere	SI
CICCARE' CHIARA	Consigliere	SI
BACCI CARLOTTA	Consigliere	SI
DI GRAZIANO ELISA	Consigliere	SI
BOSCO MARIANNA	Consigliere	SI
CINI AGNESE	Consigliere	NO
TREMOLANTI FEDERICO	Consigliere	SI
BANDINI VALERIO	Consigliere	SI
MORI MARCO	Consigliere	SI
BALDINI GIOVANNI	Consigliere	SI
COSTA TOMMASO	Consigliere	NO
BERNARDESCHI ANTONIO	Consigliere	SI
NANNETTI CRISTINA	Consigliere	SI
GIANNONI PAOLA	Consigliere	SI
PASQUALETTI RICCARDO	Consigliere	SI

PRESENTI: 15

ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto :

Risulta altresì:

TOSI ALESSANDRO

Assessore non Consigliere

Pres.

X

Ass.

Si dà atto che la seduta consiliare, ripresa con le modalità di cui agli artt. 4 e 5 del “*Regolamento delle riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale e loro diffusione*” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Casciana Terme Lari n. 28 del 09/09/2014, è conservata e visionabile sul sito internet dell'Ente a cui si rinvia quale parte integrante e sostanziale del presente atto. Di seguito si riportano in modo succinto gli interventi nella loro cronologia.

Il Sindaco pone il punto in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 677 della L. 147/2013 *“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”*;

Considerato che l'art. 1, comma 1, lettera a) del D.L. n. 16/2014, così come convertito con modificazioni dalla L. 68/2014 ha modificato il suddetto comma 677 aggiungendo, in fine, il seguente periodo *“Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”*;

Richiamati inoltre:

- l'art. 1, comma 679, lettere a) e b) della L. n. 190/2014 che confermano la maggiorazione TASI anche per l'anno 2015;
- l'art. 1, comma 28, della L. n. 208/2015 che dispone *“per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016.”*;
- l'art. 1, comma 37 della L. 205/2017 che ha modificato l'art. 1, comma 28, della L. 208/2015, aggiungendo, in fine, *“Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017”*. l'art. 1, comma 1133, lettera b) della L. n. 145/2018 che ha nuovamente modificato l'art. 1, comma 28, della L. 208/2015, aggiungendo, in fine, il seguente periodo *“Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018”*;

Dato atto che l'articolo 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari)

accorpendo il previgente tributo TASI nell'IMU, come ora disciplinata dalle disposizioni contenute dai commi dal 739 al 783 della citata Legge n. 160/2019;

Visti:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 27.03.2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- a) Aliquota Ordinaria: 1,06% (per cento).
- b) Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze: 0,4% (per cento) da applicare esclusivamente alle abitazioni classificate in A/1, A/8, A/9; per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- c) Aliquota per immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, limitatamente agli immobili strumentali per destinazione, cioè quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio di impresa, arte o professione da parte del possessore: 0,76 % (per cento).
- d) Aliquota per gli immobili locati per almeno sei mesi nel periodo d'imposta con contratto registrato: 0,80% (per cento).
- e) Aliquota per terreni agricoli effettivamente coltivati: 0,86% (per cento). Per terreni effettivamente coltivati si deve intendere una situazione di fatto di coltivazione dell'intero terreno di proprietà con qualsiasi tipo di coltura e quindi quei terreni agricoli che non siano incolti o abbandonati;
- f) Aliquota per terreni agricoli condotti o detenuti per almeno sei mesi nel periodo d'imposta in forza di contratto di affitto registrato, da coltivatori diretti, da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP) e da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli in pensione: 0,76% (per cento);
- g) Aliquota per le aree edificabili detenute per almeno sei mesi nel periodo d'imposta, da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP) sia in attività che in pensione: 0,76% (per cento);
- h) Aliquota per abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori e figli) che la occupano quale loro abitazione principale con obbligo di residenza del nucleo familiare: 0,66% (per cento). Tale riduzione vale per una sola unità immobiliare posseduta oltre l'abitazione principale.
- i) Aliquota per gli immobili locati a canone concordato per almeno sei mesi nel periodo d'imposta con contratto registrato: 0,76% (per cento).

Per tutti i casi non specificatamente individuati si applica l'aliquota ordinaria dell'1,06% (per cento).

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n.9 del 27.03.2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI, inclusa la maggiorazione pari allo 0,5 per mille, applicata per l'anno 2015 e confermata espressamente fino all'anno 2019 con delibere del consiglio comunale n.6 del 12.02.2018, n.5 del 31.01.2017, n.13 del 14.04.2016 e n.27 del 09.06.2015:

1) aliquota 2,5 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, così come modificato dall'articolo 108 del D.L. n. 104/2020 che prevede *“A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento”*;

Considerato che il Comune negli anni dal 2015 al 2019 si è avvalso della facoltà di applicare la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella misura di 0,05 punti percentuali;

Ritenuto pertanto di confermare, anche per il 2020, l'ex maggiorazione TASI di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come previsto dal comma 755 dell'art. 1 della L. 160/2019;

Rilevato, infine che:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

- l'art. 106, comma 3-bis del D.L. n. 34/2020, posticipa al 30 settembre l'attuale termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, precedentemente fissato al 31 luglio 2020;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'articolo 1, comma 767 della L. 160/2019 stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto che:

- con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 25/06/2020 e ss.mm.ii. è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022;
- con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 25/06/2020 e ss.mm.ii. è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 3.395.000,00 al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 ad euro 1.238.359,70;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- a. Aliquota Ordinaria: 1,06% (per cento);
- b. Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze: 0,65% (per cento) da applicare esclusivamente alle abitazioni classificate in A/1, A/8, A/9; per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- c. Aliquota per immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, limitatamente agli immobili strumentali per destinazione, cioè quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio di impresa, arte o professione da parte del possessore: 0,76 % (per cento);
- d. Aliquota per gli immobili locati per almeno sei mesi nel periodo d'imposta con contratto registrato: 0,80% (per cento);

- e. Aliquota per terreni agricoli effettivamente coltivati: 0,86% (per cento). Per terreni effettivamente coltivati si deve intendere una situazione di fatto di coltivazione dell'intero terreno di proprietà con qualsiasi tipo di coltura e quindi quei terreni agricoli che non siano incolti o abbandonati;
- f. Aliquota per terreni agricoli condotti o detenuti per almeno sei mesi nel periodo d'imposta in forza di contratto di affitto registrato, da coltivatori diretti, da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP) e da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli in pensione: 0,76% (per cento);
- g. Aliquota per le aree edificabili detenute per almeno sei mesi nel periodo d'imposta, da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP) sia in attività che in pensione: 0,76% (per cento);
- h. Aliquota per abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori e figli) che la occupano quale loro abitazione principale con obbligo di residenza del nucleo familiare: 0,66% (per cento). Tale riduzione vale per una sola unità immobiliare posseduta oltre l'abitazione principale;
- i. Aliquota per gli immobili locati a canone concordato per almeno sei mesi nel periodo d'imposta con contratto registrato: 0,76% (per cento);
- j. Per tutti i casi non specificatamente individuati si applica l'aliquota ordinaria dell'1,06% (per cento);

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 28.09.2020 dalla Commissione Consiliare 2 "Bilancio, Finanze e Tributi" come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Giovanna Vestri;

Acquisito il parere favorevole da parte dell'organo di revisione con verbale n.12 del 29.09.2020;

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" – T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile del Servizio Affari Generali, ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamati infine:

- lo Statuto del Comune;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano,

Favorevoli:	n. 11
Contrari:	n. 0
Astenuti:	n. 4

DELIBERA

1. Di confermare, a decorrere dall'anno 2020, l'ex maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2019, secondo quanto ora previsto dal comma 755 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 come modificato dall'articolo 108 del D.L. n. 104/2020;
2. Di dare atto che la maggiorazione sarà applicabile per le successive annualità, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento, fatta salva la possibilità di deliberare ulteriori riduzioni;
3. Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:
 - a. Aliquota Ordinaria: 1,06% (per cento);
 - b. Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze: 0,65% (per cento) da applicare esclusivamente alle abitazioni classificate in A/1, A/8, A/9; per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c. Aliquota per immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, limitatamente agli immobili strumentali per destinazione, cioè quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio di impresa, arte o professione da parte del possessore: 0,76% (per cento);
 - d. Aliquota per gli immobili locati per almeno sei mesi nel periodo d'imposta con contratto registrato: 0,80% (per cento);
 - e. Aliquota per terreni agricoli effettivamente coltivati: 0,86% (per cento). Per terreni effettivamente coltivati si deve intendere una situazione di fatto di coltivazione dell'intero terreno di proprietà con qualsiasi tipo di coltura e quindi quei terreni agricoli che non siano incolti o abbandonati;
 - f. Aliquota per terreni agricoli condotti o detenuti per almeno sei mesi nel periodo d'imposta in forza di contratto di affitto registrato, da coltivatori diretti, da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP) e da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli in pensione: 0,76% (per cento);
 - g. Aliquota per le aree edificabili detenute per almeno sei mesi nel periodo d'imposta, da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP) sia in attività che in pensione: 0,76% (per cento);
 - h. Aliquota per abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori e figli) che la occupano quale loro abitazione principale con obbligo di residenza del nucleo familiare: 0,66% (per cento). Tale riduzione vale per una sola unità immobiliare posseduta oltre l'abitazione principale;
 - i. Aliquota per gli immobili locati a canone concordato per almeno sei mesi nel periodo d'imposta con contratto registrato: 0,76% (per cento).
 - j. Per tutti i casi non specificatamente individuati si applica l'aliquota ordinaria dell'1,06% (per cento);
4. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

5. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente Deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

6. Di prendere atto che il Responsabile del tributo è il Responsabile del Servizio Affari Generali, Dott.ssa Giovanna Vestri, competente a porre in essere tutti gli atti connessi e conseguenti all'approvazione del presente atto;

7. Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di sessanta giorni, può essere, altresì proposto Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni.

Con successiva votazione, espressa in forma palese per alzata di mano,

Favorevoli: n. 11

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 4

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, al fine di rendere più incisiva l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa a mezzo di un'accelerazione del procedimento.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Mirko Terreni /
ArubaPEC S.p.A.

Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Giovanna Vestri /
ArubaPEC S.p.A.